



# Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2025–2028

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>1</sup> sulla protezione delle acque**

*Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3*

<sup>3</sup> Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni di acque realizzate prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

## **2. Ordinanza del 30 novembre 1992<sup>2</sup> sulle foreste**

*Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 1*

<sup>1</sup> Invece dei criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1, l'ammontare delle indennità destinate a provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell'entità e della qualità dei provvedimenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

<sup>1</sup> RS 814.201

<sup>2</sup> RS 921.01

La presidente della Confederazione, Viola Amherd  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr